


Comune di Bologna
Dipartimento Cultura e
Promozione della Città



Cultura
è Bologna

PATTO DI COCCACORAZIOCE PER C'ATTUAZIOCE DI ICTERVECTI DI RIQUACIFICAZIOCE E MIGCIORAMECTO DECCA SICUREZZA STRADACE CECC'AREA DI ICTERSEZIOCE TRA CE VIE CUIGI SERRA E DOMECCICO ZAMPIERI

TRA

Il COOONE OI BOLOGNA - codice fiscale n. 01232010304, rappresentato dall'Ing. Cleto Carlini, Oirettore del Settore Oobilità Sostenibile e Infrastrutture, domiciliato per la funzione esercitata in Bologna - Piazza Liber Paradisus n. 10, e dall'Ing. Osvaldo Panaro, Oirettore del Capo Oipartimento Cultura e Promozione della Città, domiciliato per la funzione esercitata in Bologna - Piazza Oaggiore n. 6, i quali intervengono nel presente atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale OO/PRO/2021/6355, PG. n. 258640/2021; di seguito denominato "Comune"

- il Sig. Giancarlo Morigi ... in qualità di Oirettore dell'Hotel "Il Guercino" q/ituato in Via Luigi Serra O; - il Sig. Davide Natale ... in qualità di preq/idente e legale rappreq/entante di Landereq/-APS; di q/egui to denominati "Proponenti";

P

EMESSO - che l'art. 118 comma 4 Coq/t. nel riconoq/cere il principio di q/uq/q/idiarietà orizzontale, affida ai q/oggetti che coq/tituiq/cono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, q/ingoli e aq/q/ociati, per lo q/volgimento di attività di intereq/q/e generale; - che in accoglimento di tale principio è q/tato inq/erito nello Statuto Comunale l'art. 4 biq/ il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come q/ingoli o att raverq/o formazioni q/ociali q/tabilmente organizzate o meno; - che il Comune di Bologna ha, altreq/i, approvato appoq/ito Regolamento con P.G. 4 5010/2014 che diq/ciplina la collaborazione tra cittadini e Amminiq/trazione per la cura e la rigenerazione dei beni

comuni urbani (di seguito Regolamento); con Determinazione Dirigenziale P.G. 139033/2015 della Direzione Generale ed Area Affari Istituzionali e Quartieri è stato approvato il relativo Manuale di Attuazione;

- che successivamente all'entrata in vigore del Regolamento è intervenuto il Decreto Legge 133/2014 convertito con modifiche in Legge 164/2014;

- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";

- che con P.G. 478469/2018 aggiornato con P.G. 215584/2020, i Proponenti hanno inviato all'Amministrazione una proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità per l'area stradale limitrofa all'intersezione tra la Via Luigi Serra e la Via Domenico Zampieri, da attuarsi tramite la collocazione di arredi urbani (sedute litiche, fioriere, mappe turistiche, elementi di illuminazione) e di pedane lignee costituenti ampliamento dei marciapiedi esistenti, intendendo così istituire un potenziale punto di incontro, di sosta pedonale e di informazione turistica anche in relazione all'immediata adiacenza all'Hotel "Il Guercino" ed ai riflessi positivi sull'attività commerciale che l'intervento prevedibilmente può indurre;

- che, valutata la riconducibilità dell'intervento proposto all'ambito di applicazione del Regolamento, l'Ufficio di coordinamento di Cittadinanza Attiva ha provveduto a pubblicare una news sul proprio sito web - all'interno della rete civica del Comune di Bologna - volta ad informare la cittadinanza circa il contenuto della proposta ed al contempo ricevere eventuali manifestazioni di interesse volte ad ampliare l'intervento proposto e/o suggerimenti utili in merito;

- che a seguito del periodo di pubblicazione (per 15 giorni a partire dal 12/11/2018) non sono pervenute comunicazioni nel merito;

- che la proposta è stata inviata al Presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara, il quale si è espresso favorevolmente;

- che con delibera della Giunta comunale DG/PRO/2020/135, Repertorio n. DG/2020/173, PG. n. 299793/2020 si è data esecuzione ai sensi di legge al Patto di Collaborazione per l'attuazione di interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza stradale nell'area nell'area di intersezione tra le vie Luigi Serra e Domenico Zampieri;

- che la proposta presentata rientra, pertanto, pienamente nel novero delle iniziative meritevoli del sostegno dell'Amministrazione comunale per la loro realizzazione;

Visti gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19 aprile 2016.

PREMESSO INOLTRE

- che in data 12 febbraio 2021 il Sig. Davide Natale, in qualità di presidente e legale rappresentante di Landeres-APS, ha presentato una lettera rivolta al Capo Dipartimento Cultura e Promozione della Città al fine di chiedere un sostegno dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento, arrestatosi a causa della attuale emergenza sanitaria Covid-19;

- che la richiesta di sostegno è articolata in due punti:

- la proroga dei tempi di consegna del progetto al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, motivata dalla corrente emergenza sanitaria, che ha impedito la realizzazione nei tempi previsti delle azioni previste;
- l'intervento del Dipartimento di Cultura e Promozione della Città a sostegno della realizzazione del progetto attraverso un contributo di 10.000€, a parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni previste;

- che tali richieste di sostegno sono state accolte dall'Amministrazione comunale, e che pertanto si rende necessario procedere con la stipula di un nuovo Patto di Collaborazione, in sostituzione al precedente.

VISTA

La determinazione dirigenziale del Comune di Bologna DD/PRO/2021/6355, PG. n. 258647/2021; esecutiva ai sensi di legge e recante ad oggetto "PATTO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI BOLOGNA, HOTEL GUERCINO E L'ASSOCIAZIONE LANDERES PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NELL'AREA DI INTERSEZIONE TRA LE VIE LUIGI SERRA E DOMENICO ZAMPIERI" ed in esecuzione di essa;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e i Proponenti per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

L'oggetto della collaborazione riguarda l'attuazione di interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità per l'area stradale limitrofa all'intersezione tra la Via Luigi Serra e la Via Domenico Zampieri, da attuarsi tramite la collocazione di arredi urbani (sedute litiche, fioriere, mappe turistiche, elementi di illuminazione) e di pedane lignee costituenti ampliamento dei marciapiedi esistenti, intendendo così istituire un potenziale punto di incontro, di sosta pedonale e di informazione turistica. La proposta oggetto della collaborazione può favorire l'aggregazione sociale, la cura e il miglioramento della percezione dell'area per la comunità locale residente nel quartiere e per turisti e visitatori, in un'ottica di promozione della città.

Il progetto di intervento, facente parte del presente Patto di Collaborazione e redatto dal professionista abilitato cointestatario e Direttore dei Lavori, Arch. Davide Natale, prevede la collocazione di elementi di arredo ed allestimenti funzionali alla proposta e non comprende interventi in opera modificativi e/o coinvolgenti la proprietà comunale. L'attuazione del progetto, salvo non prevedibili condizioni meteo avverse o ad altre cause non dipendenti dai Proponenti, è prevista nell'arco di 6 (sei) mesi dalla decorrenza del presente atto.

2. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità,
- piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

- svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;
- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente documento;
- valutare gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

2.1 I PROPONENTI SI IMPEGNANO A:

a) realizzare i lavori a propria cura e spese, secondo il progetto redatto e firmato da un Professionista abilitato, Arch. Davide Natale, il quale svolgerà a titolo gratuito anche la funzione di Direttore dei lavori, anche avvalendosi del contributo economico del Comune di Bologna (previsto al successivo art. 4), nel rispetto degli impegni meglio descritti ai successivi punti k) e l);

b) rispettare la tempistica proposta, di cui al precedente art. 1, realizzando l'intervento limitando l'occupazione del suolo pubblico alla porzione di area strettamente necessaria e per il minor tempo possibile, con divieto assoluto di utilizzare il suolo pubblico occupato per qualsiasi altra attività non preventivamente autorizzata;

c) richiedere (anche tramite l'Impresa esecutrice) l'autorizzazione all'OSP temporanea nelle forme ordinarie;

d) consentire l'alta sorveglianza da parte del Comune con obbligo di collaborazione da parte dei Proponenti e della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ad es. consentendo in qualunque momento l'accesso al cantiere e concordando preventivamente i tempi di alcune lavorazioni verificabili solo in corso d'opera;

e) redigere certificato di regolare esecuzione delle opere attestante la corretta esecuzione dei lavori, la rispondenza del progetto alle regole di buona tecnica esecutiva per la consistenza, la qualità e la sicurezza dei materiali e delle lavorazioni, ivi compreso il rispetto delle normative di sicurezza sia per i lavoratori che per i terzi;

f) riconoscere che le opere in discorso non sono configurabili come opere di urbanizzazione, pertanto le

- medesime saranno considerate come opere private fino al momento della riconsegna al Comune;
- g) impegnarsi a produrre documentazione fotografica (cartacea e digitale) dei lavori effettuati che il Comune provvederà a rendere pubblica, nelle forme ritenute più opportune, al fine di dare un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dai Proponenti nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione;
 - h) a trasmettere al Comune di Bologna copia della documentazione tecnica e contabile ai fini della eventuale successiva regolarizzazione contabile ed aggiornamento dello Stato Patrimoniale.
 - i) impegnarsi nella manutenzione dei manufatti oggetto del Patto di Collaborazione, nonché del verde, la cui proprietà si intende attribuita al richiedente, fino a eventuale espressione di volontà in senso contrario da parte dei proponenti, come meglio definito al successivo art. 3;
 - j) ad operare con mezzi propri alle irrigazioni necessarie (irrigazioni manuali) affinché le piantagioni facenti parte del progetto approvato possano sopravvivere alla fase di trapianto ed in seguito ai periodi critici con maggior carenza di precipitazioni meteo;
 - k) utilizzare il contributo economico del Comune di Bologna (al successivo art. 3) unicamente per la realizzazione del progetto oggetto del presente Patto di Collaborazione.
 - l) al fine di beneficiare del contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese, il proponente si impegna a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

I proponenti, con la sottoscrizione del presente patto, si impegnano al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza del patto.

2.2 IL COMUNE SI IMPEGNA A:

- a) garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario, in particolare nominando il tecnico incaricato del controllo delle opere in fase esecutiva nella persona di Massimo Sabbioni;
- b) approvare eventuali varianti in corso d'opera, con oneri a carico dei Proponenti;
- c) approvare il certificato di regolare esecuzione;
- d) non richiedere, in applicazione del principio di fiducia reciproca e considerato l'importo delle opere da realizzare, la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria da parte dei Proponenti;
- e) corrispondere il contributo previsto all'articolo 4, a fronte di adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

3. DURATA DEL PATTO

La durata del presente Patto di Collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il Patto si intenderà cessato dal momento in cui i proponenti dichiarano la propria indisponibilità a portare avanti gli impegni di cui all'art. 2.1 e in particolare l'impegno a mantenere i manufatti e il verde oggetto del Patto.

La cessazione del Patto di Collaborazione implicherà il ripristino dell'originario stato dei luoghi, a cura e spese dei Proponenti.

4. FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno concordate sono le seguenti:

- viene concesso un contributo economico da parte del Dipartimento Cultura e Promozione della Città pari a € 10.000, a parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni previste, considerando tali azioni pienamente rientranti nel novero delle iniziative meritevoli del sostegno dell'Amministrazione comunale per la loro realizzazione. Il contributo potrà essere corrisposto in due tranche, l'ultima delle quali dovrà essere erogata a consuntivo, e comunque previa presentazione di adeguata rendicontazione delle spese;

- l'occupazione del suolo pubblico con i manufatti oggetto del presente Patto, nel periodo di validità ed alle condizioni del medesimo, è gratuita, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 1 lett. aa) del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone approvato con delibera di Consiglio comunale, O.d.G. n. 41, P.G. n. 17044/2004, e ss.mm.ii., in virtù di quanto previsto dall'art.20 comma 1 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani approvato con delibera di Consiglio comunale, O.d.G. n. 172, P.G. n. 45010/2014, e ss.mm.ii. il quale considera "di particolare interesse pubblico" le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

5. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SPECIALI PRESCRIZIONI

Il presente patto di collaborazione costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui in premessa ed agli allegati progettuali, ai sensi del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", degli artt. 3, 20, 21, 24, 26, 27 e 42 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.s. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni; la cessazione del patto di collaborazione implica pertanto il ripristino dell'originario stato dei luoghi a

cura e spese dei Proponenti, come precisato all'art. 3.

Resta fermo l'obbligo da parte dei Proponenti di acquisire l'autorizzazione alla temporanea occupazione del suolo pubblico (a titolo gratuito secondo e nei limiti di quanto definito al punto 3) finalizzata all'esecuzione delle opere, soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. L'esecuzione dei lavori in sede comunale non conferisce ai Proponenti alcun diritto.
2. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto del Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale P.G. n. 32437/1998 e delle Prescrizioni tecniche per gli interventi nel sottosuolo di proprietà del Comune di Bologna approvato con Det. dirigenziale PG. n. 72411/2005.
3. La qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Bologna, "Capo C – Norme Tecniche", per la costruzione e la manutenzione delle strade comunali.
4. Le prove sono a carico dei Proponenti ed è fatto obbligo di eseguire a campione, per le diverse tipologie di intervento e caratteristiche delle infrastrutture, o su ordine del Comune di Bologna, prove prestazionali, previste nel paragrafo 8 delle prescrizioni tecniche per gli interventi nel sottosuolo di proprietà del Comune di Bologna. Tali prove dovranno essere certificate da laboratori autorizzati.
5. L'esecuzione dei lavori non dovrà compromettere o creare ostacolo allo scorrimento delle acque meteoriche, garantendo le condizioni dello stato dei luoghi originario.
6. Le parti di pavimentazione stradale interessate dalle opere, compresa l'area di cantiere, dovranno essere ripristinate a regola d'arte a spese dei Proponenti.
7. I Proponenti, qualora dovessero verificarsi modifiche della quota stradale e/o marciapiedi, sono tenuti a provvedere a sua cura e spese all'adattamento dei manufatti al nuovo livello.
8. La realizzazione del progetto dovrà avvenire con l'impiego di materiali di uso corrente sul territorio, ciò anche in riferimento all'impiantistica afferente i dispositivi di illuminazione, che dovranno rispettare le norme di cui alla Legge Regionale n. 19/2003 con particolare riferimento all'art. 5) e relativa direttiva 1732/2015; i dispositivi di illuminazione dovranno essere di tipologia tale da evitare fenomeni di abbagliamento (punti luce LED con temperatura di colore 3000°K), installati in modo da proiettare la luce dall'alto verso il basso e non facilmente accessibili onde evitare fenomeni di vandalismo.
9. Gli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere realizzati con pendenza compresa tra 8% e 12% e raccordati in ogni punto di contatto con il marciapiede.

